



Decreto Dirigenziale n. 43 del 26/02/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 6 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - CE -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 E S.M.I. (OGGI PARTE II, TITOLO III BIS DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA ALLA DITTA ICIMENDUE S.R.L., CON SEDE LEGALE IN CASERTA, AL C.SO TRIESTE 63, PER L'IMPIANTO SITO NEL NEL COMUNE DI MARCIANISE (CE), ZONA INDUSTRIALE ASI MARCIANISE SUD, PER L'ATTIVITA' IPPC DI TRATTAMENTO DI SUPERFICI CON CONSUMO SOLVENTI SUPERIORE A 150 KG/H, DI CUI AL CODICE 6.7.- RETTIFICA DECRETO DIRIGENZIALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che la società Icimendue s.r.l., con sede legale in Caserta, al C.so Trieste 63, con D.D. n. 224 del 25.09.2009, e successivo D.D. n.78 DEL 04.04.2012, ha ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale, per l'impianto esistente ubicato nel Comune di Marcianise (CE), zona industriale ASI Marcianise sud, per l'attività IPPC di trattamento di superfici con consumo solventi superiore a 150 Kg/h, di cui al codice 6.7;

Considerato che

- a. la ditta Icimendue s.r.l., con nota prot. n. 0910019 del 07.12.2012, ha richiesto la rettifica del limite autorizzato per la portata dei punti di emissione E1A ed E1B, in quanto il valore di 600 Nm³/h per gli NOx, è stato semplicemente calcolato come rapporto tra i valori limite di flusso di massa (150 g/h) e concentrazione (250 mg/Nm³), mentre il valore totale massimo della portata, come si evince dalle schede tecniche delle due caldaie, risulta essere pari a 7.829 Nm³/h;
- b. in data 07.02.2013 è stato appositamente convocato un Tavolo Tecnico, per la verifica di quanto richiesto, al quale sono stati invitati, oltre alla ditta, l'ARPAC e la Seconda Università di Napoli (SUN);
- c. il Tavolo Tecnico ha ritenuto che la suddetta richiesta possa essere accolta, in quanto risulta essere una semplice rettifica di valori erroneamente trasmessi dalla ditta e riportati nel D.D. n.78/2012, stabilendo che per i camini E1A ed E1B, il valore limite massimo della portata viene fissato a 3.000 Nm³/h, il valore di concentrazione resta fissato a 250 mg/Nmc e il valore del flusso di massa è pari a 750 g/h.;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, per quanto suesposto e sulla scorta degli esiti del Tavolo Tecnico del 07.02.2013, all'aggiornamento del decreto dirigenziale AIA n. 78 del 04.04.2012, stabilendo che per i punti di emissione denominati E1A ed E1B, il valore limite massimo della portata viene fissato a 3.000 Nm³/h, il valore di concentrazione resta fissato a 250 mg/Nmc e il valore del flusso di massa è pari a 750 g/h, fermo restando tutte le altre parti del decreto.

Visto

- a. il D. Lgs. 59/05 e s.m.i.;
- b. il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c. la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- d. il D.Lgs. 04/08;
- e. la legge 19.12.07 n°243 di conversione del decreto legge 30.10.07 n°180;
- f. la legge 28.02.08 n°31 di conversione del decreto legge 31.12.07 n°248;
- g. il decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05;
- h. l'art. 2 del D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 che traspone la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- i. l'art. 4 del D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 che abroga il D.Lgs. n. 59/05 stabilendo che le procedure di AIA già avviate sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- j. la D.G.R.C. n°62 del 19.01.2007;
- k. il D.D. n.9 del 20 04 2011 del Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto "Deleghe di funzioni ai dirigenti protempore di settore dell'AGC 05".

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Tavolo Tecnico, della proposta del Responsabile del procedimento,

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui s'intende interamente trascritto e riportato, di

1. **Rettificare** l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, con decreto dirigenziale n. 78 del 04.04.2012, stabilendo che per i punti di emissione denominati E1A ed E1B, il valore limite massimo della portata viene fissato a 3.000 Nm³/h, il valore di concentrazione resta fissato a 250 mg/Nmc e il valore del flusso di massa è pari a 750 g/h, fermo restando tutte le altre parti del decreto;
2. **Disporre** la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., del presente provvedimento e della relativa documentazione;
3. **Notificare** il presente atto alla ditta in oggetto.
4. **Inviare**, altresì, copia del presente provvedimento al Comune di Marcianise (CE), all'Amministrazione Provinciale di Caserta, all'A.R.P.A.C.- Dipartimento Provinciale di Caserta, all'A.S.L. CE distr. 33 Marcianise, all'ATO2 Campania, per quanto di rispettiva competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.
5. **Inviare**, via telematica, copia del presente decreto all'Assessore all'Ambiente, al Coordinatore dell'AGC Ecologia (05), al Coordinatore dell'AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania.
6. **Avverso** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 7.08.1990 n. 241, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

dott.ssa Maria Flora Fragassi